

COMUNE
DI
SAN GIOVANNI DI FASSA

(Provincia Autonoma di Trento)

PARERE DEL REVISORE

sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto

**“Sentenza n. 24/2024 di data 03/09/2024 relativa al ricorso promosso dal sig. Gazzini Amedeo
avanti al Giudice di Pace di Cavalese per l’annullamento dell’accertamento di violazione al
C.d.S. n. 40/2022/S di data 12/08/2022 pr. 6849/2022/V.**

Riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)”

Il sottoscritto, dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti per il triennio 17/09/2024-16/09/2027 nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12/09/2024,

- ricevuta in data 17/10/2024, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto “*Sentenza n. 24/2024 di data 03/09/2024 relativa al ricorso promosso dal sig. Gazzini Amedeo avanti al Giudice di Pace di Cavalese per l’annullamento dell’accertamento di violazione al C.d.S. n. 40/2022/S di data 12/08/2022 pr. 6849/2022/V. Riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)*”;
- vista la sentenza n. 24/2024 di data 03/09/2024 nel procedimento RG n. 292/2022 con la quale il Giudice di Pace di Cavalese ha accolto il ricorso promosso dal sig. Amedeo Gazzini per l’annullamento del verbale di contestazione n. 40/2022/S Pr. 6849/V del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa e condannato l’Ente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 173,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, al rimborso di € 43,00 a titolo di anticipazioni ed al pagamento delle spese di c.t.u.;
- vista la nota di data 16/09/2024 dell’avv.to Luciana Rasom con la quale il legale del sig. Amedeo Gazzini chiede al Comune di San Giovanni di Fassa il pagamento delle spese liquidate con la sopra richiamata sentenza per un importo complessivo di € 855,04;
- vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto individuando, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

- visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”;
- rilevato, pertanto, che, in ragione del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, a decorrere dall'esercizio 2017 trovano applicazione, quanto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, le disposizioni contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed, in particolare, l'articolo 194;
- rilevato che, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a), egli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- visti il Documento unico di programmazione 2024-2026 e il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 06/03/2024 e le successive variazioni ai medesimi documenti
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.
- visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 31/12/2019;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

CONSIDERATO

- ✓ che il debito fuori bilancio ammonta ad € 855,04 e verrà imputato al capitolo 1235 art. 195 del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024, dotato di disponibilità sufficiente;
- ✓ che il debito fuori bilancio trova copertura finanziaria e che, pertanto, non vengono alterati gli equilibri del bilancio 2024-2026 e non sono necessari ulteriori provvedimenti;

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione avente per oggetto "Sentenza n. 24/2024 di data 03/09/2024 relativa al ricorso promosso dal sig. Gazzini Amedeo avanti al Giudice di Pace di Cavalese per l'annullamento dell'accertamento di violazione al C.d.S. n. 40/2022/S di data 12/08/2022 pr. 6849/2022/V. Riconoscimento di debito fuori bilancio (art. 194 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)".

Trento, 17/10/2024

Il Revisore

dott. Flavio Bertoldi

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)